



COMUNEDI RADICOFANI



Provincia di Siena

Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 –Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 40 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28

approvato con Delibera C.C. Nº 42 del 28/11/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Validità del Regolamento	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Esercizio dell'attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI E FIERE	
Art. 4 - Mercato bisettimanale del giovedì nel Capoluogo	
Art. 5 - Mercato bisettimanale del martedì nella Frazione Contignano	
Art. 7 - Miglioria, scambio e accorpamento di posteggi	
Art. 8 - Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere	
Art. 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere	8
Art. 10 - Assegnazione di posteggi ni mercati o nere di nuova istituzione Art. 11 - Assegnazione dei posteggi riservati	
Art. 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi	10
Art. 13 - Registrazione delle presenze	11
TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI	
COMMERCIALI STRAORDINARIE	
Art. 14 - Disciplina generale	12
Art. 15 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario	13
Art. 16 - Affidamento della manifestazioni e mostre-mercato (rinvio)	13
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO	
Art. 17 - Individuazione posteggi fuori mercato	
Art. 18 - Concessioni temporanee di posteggio	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI	
COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO	
Art. 19 - Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei	
Art. 20 - Spostamento definitivo di posteggi in una fiera o mercato	
Art. 21 - Sperimentazione	
Art. 23 - Uso del posteggio	
Art. 24 - Prodotti alimentari	
Art. 25 - Uso di veicoli e circolazione	
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	10
	10
Art. 27 - Permanenza nel medesimo luogo	
Art. 29 - Cambio di residenza e cessazione	
TITOLO VII – OBBLIGO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	
Art. 30 - Obbligo di regolarità contributiva	19
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 31 - Vigilanza e sanzioni	19
Art. 32 - Misure di sicurezza	20
Art. 33 - Elenchi, planimetrie, graduatorie	
Art. 34 - Norme transitorie	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
- 3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il Regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta Comunale o ai Responsabili dei Servizi il potere di modificarla.
- 4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
- 5. Il Responsabile del Servizio può emanare disposizioni attuative e integrative delle norme del presente Regolamento e rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità igiene e sicurezza.
- 6. Il presente regolamento sostituisce il precedente di cui alla Deliberazione Consiliare n. 10 del 26.03.2004.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *legge regionale*, la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 della Regione Toscana "Codice del commercio Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti":
 - b) commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze in un mercato o in una fiera, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 29 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28;
 - c) operatore, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - d) *operatore di imprenditoria giovanile*, il soggetto di cui alla L.R. 26.04.1993, n. 27, avente età inferiore a 35 anni;
 - e) portatore di handicap, il soggetto di cui alla L. 05.02.1992, n. 104;
 - f) imprenditore agricolo, il soggetto di cui al D.Lgs 18.5.2001, n. 228;

- g) imprenditore agricolo professionale, il soggetto di cui all'art. 2 della L.R. 27.07.2007, n. 45;
- h) *S.C.I.A.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'art. 19 della L. 241/90, necessaria per l'esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi in cui la L.R. 28/2005;
- i) *autorizzazione*, l'atto rilasciato dal S.U.A.P. competente per territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) abilitazione all'esercizio del commercio in forma itinerante, la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per il territorio del comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività;
- l) *miglioria*, il cambio di posteggio, da parte di un operatore, con un altro disponibile ritenuto migliore;
- m) *spunta*, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere, nei mercati e posteggi fuori mercato di cui all'art. 34, comma 4, della L.R. 28/2005;
- n) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- o) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- p) comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato, in relazione a quanto previsto all'art. 98, comma 3 della L.R. 28/2005;
- q) concessione di posteggio stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non superiore a 6 mesi;
- r) concessioni temporanee, le concessioni di posteggio di cui all'art. 33 della legge regionale, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- s) *Registro delle imprese*, il registro di cui alla L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 - Esercizio dell'attività - Rappresentanza

- 1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) della legge regionale e relative concessioni nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 30, comma 1, lettera b) della legge regionale;
 - d) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - e) gli altri soggetti eventualmente previsti nell'ambito delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario:
 - f) i titolari di concessioni temporanee di cui all'art. 33 della legge regionale rilasciate in occasione di eventi o riunioni straordinarie di persone non aventi caratteristiche di

manifestazioni commerciali a carattere straordinario (concerti, eventi sportivi e simili).

- 2. In conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:
 - a) si tratti di dipendenti o di collaboratori;
 - b) tali soggetti siano in possesso di dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
- 3. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante né particolari caratteristiche per la rappresentanza di portatori di handicap.

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 4 - Mercato bisettimanale del giovedì nel Capoluogo

- 1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel II e IV giovedì di ogni mese.
- 2. Qualora il giorno di mercato coincida:
 - a) con una festività riconosciuta, è anticipato al primo giorno antecedente non festivo;
 - b) con il 24 dicembre, è anticipato al 23 dicembre.
- 3. Il mercato si svolge a Radicofani in Piazza Garibaldi e si compone di n. 10 posteggi;
- 4. Il mercato è articolato nei seguenti comparti:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	2	6	
Riservati a Portatori di handicap	1		
Annuali, per imprenditori agricoli		1	
TOTALE			10

- 5. L'orario del mercato (attività di vendita) è fissato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in ogni periodo dell'anno.
- 6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso mezz'ora prima dell'orario di inizio del mercato ed è consentito esclusivamente da Via Roma;
- 7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
- 8. In Piazza A. Garibaldi, nel giorno del mercato, si dispone il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
- 9. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato di cui al comma 5 ed hanno termine alle ore 8:30 in ogni periodo dell'anno.

10. La Giunta Comunale è espressamente autorizzata a verificare, di concerto con le Associazioni di categoria e gli altri soggetti indicati all'art. 40 comma 3 della legge regionale, l'ipotesi di rendere settimanale il mercato, con assegnazione dei posteggi ai medesimi operatori, e adottare le conseguenti determinazioni non costituenti modifica del presente Regolamento ai sensi dell'art. 1 comma 3.

Art. 5 - Mercato bisettimanale del martedì nella Frazione Contignano

- 1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel II e IV martedì di ogni mese.
- 2. Qualora il giorno di mercato coincida:
 - a) con una festività riconosciuta, è anticipato al primo giorno antecedente non festivo;
 - b) con il 24 dicembre, è anticipato al 23 dicembre.
- 3. Il mercato si svolge a Contignano in Via dell'Orcia, Loc. Il Poggetto e si compone di n°10 posteggi;
- 4. Il mercato è articolato nei seguenti comparti:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	2	6	
Riservati a Portatori di handicap	1		
Annuali, per imprenditori agricoli		1	
TOTALE			10

- 5. L'orario del mercato (attività di vendita) è fissato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in ogni periodo dell'anno.
- 6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso mezz'ora prima dell'orario di inizio del mercato;
- 7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
- 8. In Via dell'Orcia, Loc. il Poggetto, nel giorno del mercato, si dispone il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
- 9. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato di cui al comma 5 ed hanno termine alle ore 8:30 in ogni periodo dell'anno.
- 10. La Giunta comunale è espressamente autorizzata a verificare, di concerto con le Associazioni di categoria e gli altri soggetti indicati all'art. 40 comma 3 della legge regionale, l'ipotesi di rendere settimanale il mercato, con assegnazione dei posteggi ai medesimi operatori, e adottare le conseguenti determinazioni non costituenti modifica del presente Piano ai sensi dell'art. 1 comma 3.

Art. 6 - Fiera annuale

- 1. E' confermata la fiera annuale delle Cipolle che si svolge la prima domenica di settembre per la quale è disposto l'orario di vendita 07:30 19:30.
- 2. La fiera si svolge, per quanto possibile lungo un solo lato, se necessario su entrambi i lati, della carreggiata, nelle seguenti vie e piazze: Via Roma, Via Magi, Piazza Ghino di Tacco, Piazza A. Garibaldi, Piazza Tassi e Piazza S. Pietro;
- 3. I posteggi previsti in Via Roma e Piazza A. Garibaldi sono riservati a produttori agricoli e ad operatori di commercio su aree pubbliche di prodotti ortofrutticoli.
- 4. Nelle fiere è previsto il seguente numero di posteggi:
 - n°23 posteggi pluriennali decennali, dei quali n°1 riservati a portatori di handicap e
 - n° 4 ai produttori agricoli;
- 5. L'accesso degli operatori titolari di concessione di posteggio alla fiera è consentito dalle ore 06.30 fino alle ore 07.30.
- 6. Gli operatori debbono lasciare libero il posteggio e completare le operazioni di pulizia entro le ore 20.30.
- 7. La circolazione stradale e pedonale, nei giorni della fiera, nelle aree in cui si svolge e nelle aree limitrofe, sarà regolata con ordinanza sindacale.
- 8. La Giunta Comunale, per motivi di carattere igienico-sanitario, può disporre la riorganizzazione dei banchi di imprenditori agricoli o operatori su aree pubbliche trattanti generi di ortofrutta, in modo da formare un comparto unico omogeneo.

Art. 7 - Miglioria, scambio e accorpamento di posteggi

- 1. Nel caso in cui in un mercato con concessioni pluriennali si renda disponibile uno o più posteggi, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del Servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori assegnatari di posteggio sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali dalle scelte dell'operatore precedente. La scelta è operata dagli operatori seguendo l'ordine di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione, per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata, nel caso di operatore su aree pubbliche, con quella dell'eventuale ultimo dante causa e, in caso di parità, sorteggio.
- 2. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni mediante bando regionale.
- 3. La procedura di cui al comma 1 non è seguita nel caso in cui il Responsabile del Servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio libero.

- 4. Lo scambio del posteggio già assegnato tra operatori è autorizzato con atto del Responsabile del Servizio a condizione che:
 - a) siano rispettate le disposizioni relative ai comparti;
 - b) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
- 5. Qualora, per scarsa presenza degli operatori, il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo, la Polizia Municipale, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso dando le necessarie disposizioni.
- 6. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di fiera o mercato.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla miglioria, allo scambio ed accorpamento dei posteggi nelle fiere con concessione pluriennale; a tal fine il Responsabile del Servizio adotta le modalità più idonee per informarne gli interessati.

Art. 8 - Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere

- 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 111, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge regionale, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate di validità:
 - a) le concessioni rilasciate, oppure scadute e rinnovate, prima dell'8 maggio 2010, hanno validità fino alla naturale scadenza decennale; se tale scadenza ricade nei periodi indicati alle successive lettere b) o c) si applicano le relative proroghe rispettivamente, fino al 7 maggio o al 4 luglio, 2017;
 - b) le concessioni scadute e rinnovate, oppure rilasciate, dopo l'8 maggio 2010, sono prorogate di validità fino al 7 maggio 2017 compreso;
 - c) le concessioni aventi scadenza tra il 5 luglio 2012 ed il 4 luglio 2017 sono prorogate di validità fino al 4 luglio 2017.

Art. 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
- 2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;

- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
- d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- 4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
- 5. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi, resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo quale impresa esercente l'attività di commercio su aree pubbliche come risultante nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente alla data di pubblicazione del bando, calcolata attribuendo n. 0,01 punti per ogni giorno di anzianità;
 - b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono n. 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando, pena la revoca della concessione;
 - c) sorteggio/data ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 6. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 8. e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale dei posteggi "in scadenza" sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente alla data di pubblicazione del bando cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 - i) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - ii) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - iii) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;
 - c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
- 7. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 5 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 4.

8. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Art. 10 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

- 1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti).
- 2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi riservati

- 1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
- 2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
- 3. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
- 4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

- 2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
- 3. L'assegnazione dei posteggi riservati, di cui all'art. 11, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
- 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Art. 13 - Registrazione delle presenze

- 1. Sono considerati presenti al mercato e nelle fiere, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 1, lettera i) della legge regionale, gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 ed in conformità a quanto disposto all'art. 34, comma 8 della legge regionale:
 - a)nelle fiere promozionali di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione;
 - b)nelle fiere promozionali di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione.
- 3. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentono l'abbandono anticipato della fiera.
- 4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'art. 70 comma 2 della legge regionale o per altri gravi e comprovati motivi da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
- 5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
- 6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o S.C.I.A, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
- 7. Le rilevazioni delle presenze sono effettuate dagli Organi di Vigilanza; la tenuta delle graduatorie è curata dall'Ufficio Commercio.

TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE

Art. 14 - Disciplina generale

- 1. Si conferma, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'assenza nel Comune di fiere promozionali e manifestazione commerciali a carattere straordinario. Nell'ipotesi di loro istituzione, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 21. Le stesse, per quanto possibile, dovranno essere programmate con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento.
- 2. Alle fiere promozionali possono partecipare operatori su aree pubbliche ed imprenditori iscritti al Registro delle imprese, quali artigiani, imprenditori agricoli ed operatori in sede fissa; alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono altresì partecipare altri soggetti individuati nell'atto istitutivo.
- 3. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono contraddistinte sia dal carattere non ripetitivo della manifestazione, indipendentemente dalle eventuali diverse denominazioni, sia dalla partecipazione eccezionale e minoritaria di soggetti non operatori di commercio su aree pubbliche. Qualora tali manifestazioni perdano le suddette caratteristiche debbono essere ricondotte, a seconda dei casi, alle fiere ordinarie o promozionali o alle manifestazioni di carattere privato (mostre-mercato), a carattere locale o disciplinate dalla L.R. 18/2005.
- 4. Per la partecipazione alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario il Comune rilascia concessioni di posteggi aventi validità limitata alla durata della manifestazione, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale.
- 5. La domanda di partecipazione alle fiere promozionali ed alle manifestazioni a carattere straordinario è inoltrata almeno dieci giorni prima della data della manifestazione.
- 6. Fino al 7 maggio 2017, le domande sono valutate ed eventualmente accolte sulla base del criterio di priorità del maggior numero delle presenze pregresse nella medesima manifestazione e, a parità di presenze, di anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese cumulata con quella dell'eventuale dante causa ed in caso di ulteriore parità, sorteggio.
- 7. Dall'8 maggio 2017 in poi, le domande sono valutate ed eventualmente accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, cumulata con quella dell'eventuale dante causa, valutata fino ad un massimo di 60 punti, con le modalità indicate all'art.10;
 - b) anzianità acquisita nella manifestazione: punti 40;
 - c) sorteggio.
- 8. L'anzianità di presenza alla manifestazione può essere fatta valere dall'operatore per dodici anni consecutivi.

- 9. All'assegnazione temporanea (spunta) ed alla registrazione delle presenze si applicano, rispettivamente, i criteri di priorità dell'articolo 13 e la disciplina dell'articolo 14.
- 10. La Giunta Comunale può, con proprio atto, autorizzare lo svolgimento di manifestazioni la cui istanza sia stata presentata fuori termine, purché sussistano i tempi tecnici per le verifiche ed accertamenti necessari da parte degli uffici comunali.

Art. 15 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- 1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'art. 29, comma 1, lettera h) della legge regionale, sono autorizzate con atto della Giunta che ne valuta la rispondenza alle finalità della legge, la validità nell'ambito delle iniziative promozionali del Comune ed ogni altro aspetto di qualità, sicurezza ed organico inserimento nel contesto economico comunale.
- 2. Per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da privati, Associazioni ed enti diversi dal Comune le domande di svolgimento debbono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione e contenere:
 - a) la descrizione analitica della manifestazione;
 - b) l'indicazione degli spazi ed aree che si intendono utilizzare, con richiesta di occupazione di suolo pubblico ove necessario;
 - c) i soggetti partecipanti;
 - d) i criteri di selezione dei partecipanti e gli oneri relativi.
- 3. La Giunta può, con proprio atto, autorizzare lo svolgimento di manifestazioni la cui istanza sia stata presentata fuori termine, purché sussistano i tempi tecnici per le verifiche ed accertamenti necessari da parte degli uffici comunali.

Art. 16 - Affidamento della manifestazioni e mostre-mercato (rinvio)

- 1. Ai sensi dell'art. 40 comma 8 della legge regionale, le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono essere affidate, con atto della Giunta Comunale, ad Associazioni di categoria e loro strutture collaterali, mantenendo al Comune l'esercizio o il controllo sulle funzioni pubbliche relative alla ricezione delle istanze e la formazione delle relative graduatorie.
- 2. Alle manifestazioni promosse ed interamente affidate a soggetti privati si applicano le disposizioni della L.R. 18/2005 ed del Regolamento Regionale 2 novembre 2006, n. 50/R relative alle mostre-mercato a carattere locale, per le parti applicabili. In tali manifestazioni il profilo commerciale deve risultare sussidiario ed eventuale.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 17 - Individuazione posteggi fuori mercato

Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato:
 Piazza A. Garibaldi: n. 1 posteggio settore alimentare, riservato per la vendita di porchetta, salumi e formaggi. Con orario di vendita fissato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 ogni mercoledì del mese.

- 2. Tenuto conto della particolare ubicazione dei posteggi di cui al comma 1, nonché della regolarità e continuità di presenza, la presenza dell'operatore nei medesimi è presunta fino a prova contraria, senza necessità di apposita verifica.
- 3. L'ubicazione dei posteggi, riportati nell'allegata planimetria è suscettibile di modificazioni su disposizione della Polizia Municipale.
- 4. La Giunta Comunale, con proprio atto assunto ai sensi dell'art. 1 comma 3, può deliberare l'aggiunta di ulteriori posteggi fuori mercato a titolo sperimentale per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 18 - Concessioni temporanee di posteggio

- 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 33 della legge regionale ed in occasione di riunioni straordinarie di persone, previo indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del servizio può rilasciare concessioni e autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati sulla base dell'istanza corredata di autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010.
- 2. In caso di domande concorrenti si tiene conto della priorità temporale della richiesta.
- 3. Nel caso di più attività di vendita temporanea da svolgersi in conformità di un programma redatto dal soggetto organizzatore di una manifestazione, in luogo della richiesta di autorizzazione gli interessati producono una S.C.I.A. attestante il possesso dei requisiti soggettivi, l'avvenuto rilascio della concessione di posteggio e la conformità al programma suddetto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 19 - Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei

- 1. Qualora si verifichino eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso sul sito ufficiale del Comune, ed eventualmente sull'albo online, agli operatori.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione dodecennale la possibilità di operare, con facoltà del Responsabile del Servizio con propria Determinazione, di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

- 3. Nelle ipotesi di spostamento temporaneo i posteggi sono assegnati sulla base della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, sorteggio.
- 4. Qualora le esigenze che hanno dato luogo allo spostamento temporaneo si protraessero per oltre dodici mesi è dato corso al procedimento di modifica del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, con le relative procedure di concertazione.
- 5. Nel periodo invernale eventuali avvisi relativi a spostamenti di date orari di fiere o mercati o altre comunicazioni per motivi metereologici sono assolte mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, ed eventualmente sull'albo online, che gli operatori hanno l'onere di consultare.

Art. 20 - Spostamento definitivo di posteggi in una fiera o mercato

- 1. Ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 comma 6 della legge regionale o, comunque, in presenza di preminente interesse pubblico, il Consiglio comunale, previa consultazione con le Organizzazioni di cui all'art. 40 comma 3 della legge regionale, dispone lo spostamento definitivo di un mercato o di una fiera o fiera promozionale assegnando agli operatori un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salvo diverso accordo.
- 2. Ai sensi dell'art. 40 comma 7 della legge regionale, il Consiglio comunale, per motivi di interesse pubblico, ordine pubblico e sicurezza o igiene e sanità, può modificare l'assetto del mercato, di posteggi fuori mercato e fiere, comprese quelle promozionali, consultate le Organizzazioni di cui all'art. 40 comma 3 della legge regionale.
- 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 34 della legge regionale, qualora si debba procedere alla soppressione o allo spostamento solamente di uno o più posteggi di una fiera o un mercato in altre localizzazioni della medesima manifestazione, la scelta dei nuovi posteggi è effettuata in apposita riunione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche, cumulata con quella dell'eventuale dante causa;
 - b) maggiore anzianità di presenza nella fiera;
 - c) sorteggio.

4. Alla riunione partecipano:

- a) i soli operatori i cui posteggi sono spostati o soppressi, se questi risultano in numero pari o inferiore al 20% del totale dei posteggi della fiera o mercato;
- b) tutti gli operatori della fiera o del mercato negli altri casi.
- 5. Lo spostamento del posteggio comporta rilascio di nuovo titolo che conserva la scadenza originaria e non necessita di nuovo assolvimento di imposta di bollo.

Art. 21 - Sperimentazione

1. La Giunta Comunale, di concerto con le Associazioni di categoria, è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale mercati e fiere, fiere promozionali, o disporre

lo spostamento di luogo, di data o di cadenza, a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione definitiva.

2. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dal Consiglio Comunale, non dà luogo ad alcuna priorità ai partecipati in sede di eventuale istituzione definitiva, né a maturazione di presenze.

Art. 22 - Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

- 1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'art. 108 della legge regionale.
- 2. La rinuncia, revoca o decadenza dal posteggio comporta l'azzeramento delle presenze dall'operatore in esso maturate.
- 3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

Art. 23 - Uso del posteggio

- 1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'art. 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
- 2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
- 3. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
- 4. I prezzi dei prodotti debbono risultare chiaramente esposti a norma dell'art. 87 della legge regionale.
- 5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
- 6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
- 7. L'operatore deve mantenere interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
- 8. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

- 9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
- 10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
- 11. E' vietata, nelle fiere e mercati:
 - a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
 - b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto diverso dagli operatori espressamente ammessi;
 - c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo.
- 12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 metri lineari.

Art. 24 - Prodotti alimentari

- 1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario, stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali, relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari e, in particolare, a quanto disposto dal Regolamento Regionale 40/R/2006.
- 2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
- 4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
- 5. Sono fatte salve le norme in materia di adeguamento delle aree mercatali di cui all'apposita Ordinanza del Ministero della Salute e del D.P.G.R. 40R/2007.
- 6. Ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge regionale, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 25 - Uso di veicoli e circolazione

- 1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
- 2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
- 4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 26 - Obblighi di esposizione

- 1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
- 2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
- 3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
- 4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 27 - Permanenza nel medesimo luogo

- 1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come ribadito dalla Circolare Ministeriale 06.02.2014 n. 20439, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richiesta da parte dell'utenza nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
- 2. Il commercio in forma itinerante deve essere svolto senza l'uso di bancarelle e, qualora si utilizzi un automezzo, esponendo la merce esclusivamente su di esso.

Art. 28 - Zone vietate

- 1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico-sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, il commercio itinerante potrà essere vietato in particolari zone, definite dalla Giunta comunale.
- 2. Per evitare congestione nella circolazione di mezzi e pedoni, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti quelle dove questi si svolgono, definite dalla Giunta comunale.
- 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
- 4. La cartografia delle zone vietate a norma del presente articolo è pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

Art. 29 - Cambio di residenza e cessazione

- 1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluente sul titolo abilitativo del Comune di Radicofani e non richiede adempimenti da parte d11 questo.
- 2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione di cui agli artt. 73, 74, 77 e 79 della legge regionale.
- 3. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività a titolo temporaneo o definitivo.

TITOLO VII – OBBLIGO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 30 - Obbligo di regolarità contributiva

1. Per gli obblighi di regolarità contributiva previsti per il commercio su aree pubbliche si fa rinvio all'art. 40 bis della L.R 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Vigilanza e sanzioni

- 1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente Regolamento e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.
- 2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 della legge regionale.
- 3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'art. 14 bis della L. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla L. 4 giugno 2010, n. 96.

- 4. La violazione ad ogni altra norma del presente Regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.
- 5. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'art. 105 bis e seguenti della legge regionale.

Art. 32 - Misure di sicurezza

- 1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
- 2. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano impianti a gas petrolio liquefatto (GPL) devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:
 - a) certificazione del collaudo dell'impianto installato;
 - b) corretto montaggio dell'impianto;
 - c) idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto degli impianti a GPL.

Art. 33 - Elenchi, planimetrie, graduatorie

- 1. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e le eventuali planimetrie sono conservate dall'Ufficio Commercio e da questo tenute aggiornati, sulla base dei dati forniti dalla Polizia Municipale.
- 2. Per l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 34 della legge regionale si fa riferimento ai dati disponibili presso gli uffici.

Art. 34 - Norme transitorie

- 1. La Giunta Comunale è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 1 comma 3, ad approvare le planimetrie definitive delle fiere, in conformità a quanto previsto all'art. 7, curandone i profili di funzionalità e sicurezza e, per quanto possibile, il posizionamento dei banchi lungo un solo lato delle vie e piazze da queste interessate, tenuto conto delle risultanze del Piano di Sicurezza, di cui alla Indicazioni Tecniche 12.03.2014 del Ministero dell'Interno, redatto dalla Polizia Municipale.
- 2. Al fine di riprodurre, per quanto possibile, l'assetto originario delle fiere, la riassegnazione dei posteggi in ciascuna di esse, successiva all'approvazione della relativa planimetria definitiva, è effettuata in apposita riunione sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri quali risultano maturati al momento della riassegnazione stessa:
 - a) maggiore anzianità di presenza effettiva nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche, riferita al soggetto partecipante;
 - c) sorteggio.

- 3. La Giunta Comunale è altresì espressamente autorizzata ad apportare alle planimetrie di cui al comma 1 le eventuali modifiche ed assestamenti che si rendessero necessarie nel corso di applicazione del Regolamento.
- 4. Per l'anno 2016 e comunque in attesa dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle planimetrie definitive delle fiere, le stesse si svolgono negli spazi indicati nelle planimetrie provvisorie riportate all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla L.R. Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii..

* * *